



## Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP18026

Data: 11/10/2018

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 08/10/2018 relativo all'incontro (11465) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Eistadion Sportzone Gries (BZ) il 05/10/2018 tra AHC Toblach Dobbiaco Icebears (106) e HC Pieve di Cadore (029).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

**Diffida** inflitta alla squadra dell' **H.c. Toblach-Dobbiaco A.s.d. (106)** ai sensi dell' Art. 23 del Regolamento di Giustizia per violazione dell' Art. 5l) delle Norme Comuni 2018/2019 (irregolarità delle porte da gioco) .

D) Motivazione:

**H.c. Toblach-Dobbiaco A.s.d. (106)**

### Il Giudice Sportivo

- letto il rapporto arbitrale;
- preso atto che l'incontro in questione **è stato disputato**, nonostante il direttore di gara, prima dell' inizio dell' incontro, abbia rilevato l' **irregolarità delle porte da gioco**, in quanto sprovviste dei prescritti **puntali in plastica**, in violazione dall' art.5l) delle Norme Comuni 2018/2019;
- considerato che il direttore di gara non avrebbe dovuto, in osservanza del disposto dell' art.5l), n.2, far disputare l' incontro;
- considerato, altresì, che la normativa citata, che prevede detta prescrizione (*puntali in plastica*), è stata solo di recente introdotta dalla normativa federale;
- ritenuto, quindi, allo stato attuale, di potere contenere l' infliggenda sanzione disciplinare, conseguente alla constatata violazione regolamentare, nella diffida di cui all' art. 23 del Regolamento di Giustizia, con invito formale rivolto alla società in difetto di uniformarsi alla disciplina vigente, apportando le modifiche richieste, entro il corrente mese di ottobre '18;
- ciò premesso, visti gli artt. 23 del Regolamento di Giustizia e 5l) delle Norme Comuni 2018 /2019

**infligge**

alla società H.C. Toblach Dobbiaco la sanzione disciplinare della **diffida**, ai sensi dell' art. 23 del Regolamento di Giustizia, con invito formale rivolto alla società in difetto di uniformarsi alla disciplina vigente, apportando le modifiche richieste, entro il corrente mese di ottobre;

**trasmette**

la presente decisione al Presidente del GAHG affinché provveda - per quanto di sua competenza - a sollecitare i



FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE  
SPORTIVA NAZIONALE  
RICONOSCIUTA  
DAL CONI

Stagione sportiva **2018-2019**

direttori di gara all' osservanza degli obblighi derivanti dalla citata normativa.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra H.c. Toblach-Dobbiaco A.s.d. (106).

Il Giudice Unico Sportivo  
Avv. Franco Biasi